



CONCILIA LEX[®]
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MONZA

1 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Monza 1 Sezione Civile, in composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Leopoldo LITTA MODIGNANI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 09.01.2014

da

C. L. (omissis...) residente a N. (RE) rappresentato e difeso dall'avv. M..... R..... del Foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto in L., presso lo studio dell'Avv.

OPPONENTE

nei confronti di

BANCO DI (CF (omissis...)) con sede legale in D., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gi. Ga.,

CONVENUTA OPPOSTA

Oggetto: opposizione al Decreto Ingiuntivo n. (omissis...)/14, emesso dal Tribunale di Monza il 28.01.2014

Fatto

MOTIVAZIONE

Con il ricorso per decreto ingiuntivo, depositato il 22.01.2014, il Banco di Desio ha documentato:

- a) di avere intrattenuto con la società T..... S.r.l., con sede in Qu. Ca. (RE) un rapporto contrattuale di conto corrente dalla data del 26.09.2012;
- b) di essere creditore nei confronti di detta società dell'importo di € 167.120,54, oltre interessi contrattuali dal 1.1.14, come da estratto conto certificato delle scritture contabili ai sensi dell'art. 50 TUB ;



CONCILIA LEX[®]
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

c) che l'esposizione debitoria della T..... era garantita dalla fideiussione prestata da C. L. fino alla concorrenza dell'importo di € 220.000,00 (vedi doc. n. 4 sottoscritta dall'odierno opponente in data 29.09.2012);

d) di avere vanamente intimato sia alla società debitrice che al garante, con raccomandata del (omissis...), la revoca degli affidamenti e il pagamento del credito.

Dopo l'emissione del decreto in forma provvisoriamente esecutiva da parte di questo Tribunale (DI n. (omissis...)/14 del 28.10.14), il sig. C. ha proposto rituale opposizione, in seguito alla quale il Giudice, conformemente alle disposizioni dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2010, ha disposto l'esperimento preventivo della procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo, come si evince dal "verbale di primo incontro" redatto dall'Organismo di Conciliazione istituito dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data 11.11.2014, alla presenza del sig. C. assistito dal proprio difensore e della procuratrice della Banca convenuta, dott.ssa P., e del legale dell'istituto G..... G..... .

Nella successiva fase di trattazione – la Banca ha integrato le proprie produzioni documentali con gli estratti conto del rapporto dal settembre 2012 all'aprile 2014.

All'udienza del 15.07.2016 il Giudice ha disatteso le istanze istruttorie proposte dalla difesa opponente, ritenute del tutto generiche e di finalità esplorativa.

La causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dai difensori e sopra trascritte in rubrica.

Sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale adito, a favore del Tribunale di Reggio Emilia, qualificato dall'opponente come foro del consumatore.

L'eccezione è manifestamente infondata, atteso che il rapporto di conto corrente bancario, da cui è sorto il credito azionato dalla Banca, è stato intrattenuto con una società commerciale (T..... S.r.l.), sicchè – secondo il costante orientamento della giurisprudenza – non trovano applicazione nella fattispecie le norme del Codice del Consumo, sia per la debitrice principale, che per il fideiussore, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo abbia agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale (cfr ex multis CASS. III Sez. n. 25212 del 29.11.2011).

Tra l'altro si osserva che il C. è stato tra il 2007 e il 2013 l'Amministratore Unico, oltre che socio, della società garantita, per cui l'eccezione in parola deve ritenersi del tutto pretestuosa.

Sulle questioni legate all'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.

È singolare che la difesa opponente nel proprio scritto conclusionale dedichi gran parte delle argomentazioni al tema dell'individuazione del soggetto tenuto all'avvio della procedura di



CONCILIA LEX[®]
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

mediazione obbligatoria, nonché alle censure in ordine alla mancata adeguata partecipazione della Banca al tentativo di conciliazione disposto dal Giudice ex art. 5 D.Lgs. 28/2010.

A parte che la recente giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito che l'onere di avvio della procedura incombe all'opponente (CASS. 24629 del 3.12.2015), si rileva che nel caso di specie la mediazione è stata tempestivamente esperita su istanza del Banco di D..., il quale ha presenziato al primo incontro davanti all'Organismo abilitato e concluso con esito negativo.

Del resto, poichè la legge non obbliga la Banca (nè altro soggetto in generale) ad aderire ad una proposta conciliativa della controparte, questo Giudice non ravvisa alcuna mancanza o negligenza della convenuta opposta, tanto più che la difesa opponente non ha neppure specificato quale fosse il contenuto delle "due proposte conciliative avanzate dal C.", ritenute evidentemente non soddisfacenti dall'Istituto creditore.

Sulle contestazioni relative alla fondatezza delle pretese creditorie.

Come sopra osservato, la banca ha allegato - oltre ai documenti contrattuali - tutti gli estratti periodici relativi all'andamento del conto corrente intrattenuto con la T..... dall'apertura del rapporto fino alla data dell'ingiunzione, estratti conto che non risultano essere stati oggetto di contestazione, nè al tempo della loro emissione, nè in questa sede giudiziaria.

D'altro canto si tratta di estratti conto relativi in massima parte al periodo in cui il C. era l'amministratore unico della società, cosicchè detti documenti devono ritenersi sicuramente conosciuti dall'opponente, il quale aveva prestato la propria garanzia personale fin dall'origine del rapporto (29.09.2012); il Tribunale ribadisce pertanto l'assoluta mancanza di contestazioni circa l'andamento del conto e qualifica come meramente esplorative e defatigatorie le istanze di esibizione di ulteriore documentazione.

Da ultimo, le doglianze relative alla mancata corresponsione del prezzo di cessione delle quote sociali già appartenenti al C. da parte del cessionario, sig. N. R., sono manifestamente irrilevanti e prive di significato nel contesto dell'azione di recupero credito promossa dalla Banca, trattandosi di una vicenda contrattuale cui l'istituto convenuto è completamente estraneo.

Nel rigettare l'opposizione per le ragioni sopra esposte, il Giudice regola le spese di lite secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 10.03.2014 n. 55 (scaglione da € 52.000 fino a € 260.000).



CONCILIA LEX[®]
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione in quanto infondata e conferma pertanto integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in favore della Banca convenuta opposta in € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), CP, IVA e successive.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Monza, 8 ottobre 2016